

## V E R B A L E

## REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette, il giorno ventitre (23) del mese di febbraio, in Firenze, Fortezza da Basso, sala Polveriera, alle ore quindici e minuti quarantacinque.

Avanti me Francesca Volkhart, Notaio in Prato iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, è presente il signor Carlo D'Olivo, nato a Lucca il 23 ottobre 1938 e domiciliato in Genova per la carica presso la sede dell'infradetta associazione, il quale dichiara di intervenire al presente verbale nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione **"F.I.P.O. - FEDERAZIONE ITALIANA PRODUTTORI E OPERATORI ARTICOLI DA PESCA SPORTIVA"**, con sede in Genova, Salita Santa Caterina n.4/8, codice fiscale 95077290104.

Il comparente, della cui identità personale io Notaro sono certo, nella sua qualità, mi richiede di redigere verbale dell'assemblea straordinaria degli associati.

Ai sensi dell'art. 7 dello statuto assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo sig. Carlo D'Olivo il quale constatato:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante lettera raccomandata spedita agli associati in data 1° febbraio 2007, per il giorno 23 febbraio 2007 alle ore 13 in Firenze, Fortezza da Basso sala Polveriera in prima convocazione ed occorrendo alle ore 15 stesso giorno e luogo in seconda convocazione;

- che l'assemblea di prima convocazione è andata deserta;

- che sono presenti i componenti il Consiglio Direttivo signori:

se medesimo Presidente, Lucio Di Carlo, Ivo Stoppioni, Giuseppe Balestra, Adriano Benvenuti, Consiglieri, Ciro Esposito Vice Presidente

- che sono presenti o rappresentati per deleghe agli atti della associazione numero ventiquattro associati su un totale di ventiquattro (24) associati aventi diritto di voto, di cui alla lista di presenza che viene dal Presidente consegnata a me Notaio la quale viene allegata al presente atto sotto la lettera "A";

- che sono assenti giustificati i Sindaci Revisori i quali hanno fatto pervenire per iscritto all'associazione il loro assenso alle modifiche che verranno deliberate dalla presente assemblea;

dichiara validamente costituita l'assemblea straordinaria degli associati della associazione **"F.I.P.O. - FEDERAZIONE ITALIANA PRODUTTORI E OPERATORI ARTICOLI DA PESCA SPORTIVA"** in seconda convocazione, anche in forma totalitaria, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti,

per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, relativamente alla parte straordinaria, che qui si trascrivono:

- 1) Modifica degli artt. 5 - 8 e 13 dello Statuto Sociale
- 2) Rinnovo delle Cariche sociali a seguito delle modifiche allo statuto.

In relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno, dopo lunga ed esauriente discussione l'assemblea all'unanimità dei presenti espressa con voto palese per alzata di mano accertata dal Presidente medesimo, delibera:

- di modificare il 1° comma dell'art. 5 dello statuto, come segue:

#### **"ARTICOLO 5 - SOCI**

Possono far parte dell'Associazione tutti i cittadini comunitari di ambo i sessi in possesso di idonei requisiti morali e sociali, che svolgano attività professionale di produttori e operatori di articoli e prodotti per la pesca sportiva nonchè i rivenditori (negozianti) di tali prodotti con almeno 2 anni di attività. Possono, altresì, far parte dell'Associazione anche persone giuridiche ed enti non riconosciuti in persona dei loro legali rappresentanti."

Rimane ferma la restante parte dell'articolo.

L'assemblea delibera inoltre:

- di non modificare nè l'art. 8 nè l'art.13 dello Statuto dell'associazione;

- di modificare l'art.9 comma primo dello statuto sopprimendo la dicitura finale "per un altro biennio". Tale norma risulta pertanto del seguente letterale tenore:

#### **ARTICOLO 9 IL PRESIDENTE**

Il Presidente dell'associazione è nominato nel proprio seno dal Consiglio Direttivo e rimane in carica per due anni con possibilità di essere rieletto.

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea, sono le ore diciassette e minuti venti.

Questo atto, scritto da persona di mia fiducia ed in parte da me in circa sei pagine di due fogli è stato da me Notaro letto al comparente che lo approva e lo sottoscrive alle ore diciassette e minuti trenta.

Firmato: D'Olivo Carlo

Francesca Volkhart Notaio

Allegato "B" al rep.N. 16502/4969

## **FIPO**

Federazione Italiana Produttori e Operatori Articoli da Pesca Sportiva

Salita S. Caterina 4/8 - 16123 GENOVA - tel. 010 593960 - fax 010 565813 - e-mail

smed@mondini.mysam.it

# STATUTO

Della associazione "**F.I.P.O. – Federazione Italiana Produttori e Operatori Articoli da Pesca Sportiva**", con sede in Genova Salita Santa Caterina civico numero 4/8

## ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione denominata "Federazione Italiana Produttori e Operatori Articoli da Pesca Sportiva", di seguito indicata anche semplicemente "Associazione", che potrà abbreviarsi in F. I. P. O .

## ARTICOLO 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Genova, Salita Santa Caterina civico numero 4/8.

L'Assemblea dei Soci potrà istituire sedi secondarie, uffici e recapiti in Italia ed all'estero.

## ARTICOLO 3 - OGGETTO SOCIALE - SCOPO - DURATA

L'Associazione, che non ha fini di lucro, ha per scopo di promuovere e sostenere l'attività di produzione e commercio di articoli e servizi per la pesca sportiva in genere.

L'Associazione fornirà, pertanto, alle imprese associate, assistenza e consulenza di carattere commerciale, legale, tributario ed amministrativo, difendendo gli interessi *anche* diffusi della Categoria e fornendo indirizzi comuni sia per la produzione che per la commercializzazione degli articoli per la pesca sportiva; potrà promuovere la diffusione dei prodotti italiani all'estero; coordinare la partecipazione degli associati a manifestazioni e fiere italiane ed estere e rappresentare gli operatori italiani nei meeting internazionali.

L'Associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse ed accessorie, necessarie ed opportune per il migliore svolgimento dello scopo di essa Associazione, diffondendo la pesca sportiva come attività ricreativa e difendendo l'ambiente curando una cultura ecologica nei pescatori sportivi.

La durata dell'Associazione è illimitata.

## ARTICOLO 4 - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono dall'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche e giuridiche, dagli avanzi netti di gestione.

Il Fondo Comune (o Fondo di Dotazione) iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella complessiva misura di Euro 2.700,00.=.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- delle contribuzioni mensili o annuali **dei Soci Ordinari e dei Soci Aggregati**;
- dei contributi, eventuali, erogati da Enti Pubblici e Privati o di qualsiasi altro genere;
- dei redditi derivanti dal suo Patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione nonché la quota mensile o annuale stabilita per tutta la durata dell'anno sociale. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario se non limitatamente al versamento della quota mensile o annuale stabilita quale quota associativa. E' comunque facoltà dei soci dell'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

I versamenti al Fondo Comune possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono

quindi rivalutabili nè ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione nè in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al Fondo Comune.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per successione a titolo particolare nè per successione a titolo universale, nè per atto tra vivi nè a causa di morte.

#### **ARTICOLO 5 – SOCI ORDINARI**

Possono far parte dell'Associazione tutti i cittadini *italiani*, di ambo i sessi in possesso di idonei requisiti morali e sociali, che svolgano attività professionale di produttori e operatori di articoli e prodotti per la pesca sportiva con almeno 2 anni di attività. Possono, altresì, far parte dell'Associazione anche persone giuridiche ed enti non riconosciuti in persona dei loro legali rappresentanti. Con la domanda di ammissione il richiedente si impegna ad osservare il presente Statuto ed il Regolamento interno ove vigente, ad attenersi alle disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo, al versamento della tassa di ammissione, nonchè al versamento della quota associativa mensile (o annuale) stabilita per tutta la durata dell'anno sociale. ***Essi assumono la qualifica di*** soci Ordinari dell'Associazione;

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'adesione all'Associazione comporta, per l'Associato maggiore di età, il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Gli Associati, in quanto tesserati, hanno altresì il diritto di partecipare alla vita dell'Associazione, alle manifestazioni dalla stessa indette ed organizzate nonchè a frequentare i locali dell'Associazione medesima.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservare lo Statuto e il Regolamento ove vigente.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta (60) giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto, mediante raccomandata a.r., la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la comunicazione per iscritto, della volontà di recesso.

In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il collegio arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

#### **ARTICOLO 5 bis – SOCI AGGREGATI**

***Possono aderire all'Associazione, in qualità di soci aggregati, le persone fisiche o giuridiche esercenti attività di commercio al minuto di articoli per la pesca sportiva nonchè gli Agenti ed i Rappresentanti di commercio del settore.***

***I Soci aggregati non hanno diritto di voto nella Assemblea Generale dei Soci, ma partecipano alla attività della Associazione mediante un loro rappresentante comune che partecipa di diritto al Consiglio Direttivo con pieni poteri come gli altri Consiglieri.***

***Il rappresentante comune dei Soci Aggregati viene eletto dai Soci Aggregati mediante indicazione a mezzo lettera raccomandata AR indirizzata al Segretario della Associazione, il quale provvederà allo spoglio e contabilizzazione dei votati alla presenza di un delegato dei Soci Ordinari e di un delegato dei Soci Aggregati. Il socio aggregato che risulterà eletto entrerà a far parte del Consiglio Direttivo e durerà in carica fino alla scadenza e/o dimissioni dello stesso.***

***Per l'adesione dei Soci Aggregati si applica la stessa procedura prevista all'articolo precedente per l'adesione dei Soci Ordinari.***

#### **ARTICOLO 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea generale ***dei Soci Ordinari***;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Segretario - Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Proviviri.

#### **ARTICOLO 7 - ASSEMBLEA**

L'Assemblea è composta da tutti soci ***ordinari*** maggiorenni dell'Associazione.

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci ***ordinari*** da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti delle quote associative.

Ciascun Socio ***ordinario*** ha diritto ad un voto solo, qualunque sia l'ammontare della quota associativa versata e può farsi rappresentare nelle assemblee solo da altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del Bilancio Consuntivo e del Bilancio Preventivo.

Il termine, nel primo caso, può essere prorogato a sei mesi, dal Consiglio Direttivo, quando particolari esigenze lo richiedono.

Essa inoltre:

- provvede alla elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, ove il loro mandato sia scaduto ***ed alla convalida della nomina a Consigliere del rappresentante comune dei Soci Aggregati***
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili o di avanzi di gestione comunque denominati, nonchè di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la destinazione del suo patrimonio, nonchè su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci o da almeno la metà dei Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente con lettera raccomandata e spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio, risultante dal libro soci, ovvero comunicata con altro mezzo idoneo che attesti che il Socio abbia avuto comunicazione

dell'avviso di convocazione.

Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nello stesso avviso può essere stabilita la seconda convocazione da tenersi nello stesso giorno, a distanza di un'ora, oppure in un giorno successivo.

In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti tutti i Soci aventi diritto a voto, sia intervenuto l'intero Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea potrà essere convocata anche al di fuori della sede sociale purchè in Italia.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine dei giorni.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.

L'Assemblea ordinaria validamente delibera:

- in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti Associati che rappresentino la maggioranza assoluta degli aventi diritto (metà più uno);
- in seconda convocazione, a maggioranza assoluta degli Associati intervenuti (metà più uno).

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi degli Associati aventi diritto;
- in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto.

L'Assemblea straordinaria validamente delibera:

- in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti Associati che rappresentino almeno i due terzi degli aventi diritto;
- in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti Associati che rappresentino la maggioranza assoluta degli aventi diritto (metà più uno).

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione e delle deleghe. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione. In caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, da una delle persone legalmente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio. Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

## **ARTICOLO 8 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea, composto, da **sette (7)** membri, di cui tre provenienti dai soci produttori, tre provenienti dai soci operatori del settore **ed uno nominato di diritto dai Soci Aggregati**. Il solo Segretario - Tesoriere può essere scelto fra soggetti estranei alla compagine sociale.

Nella seduta di insediamento, il Consiglio Direttivo elegge, nel proprio ambito, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario Tesoriere.

Le riunioni sono convocate normalmente dal Presidente di sua iniziativa, o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno tenute nella sede sociale o in altro luogo, indicato nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata e spedita ai Consiglieri almeno otto giorni prima della riunione, ovvero comunicata con altro mezzo idoneo che attesti che il Consigliere abbia avuto

comunicazione dell'avviso di convocazione.

Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza delle formalità suddette il Consiglio Direttivo si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti i suoi componenti e l'intero Collegio dei Revisori.

Il Consiglio Direttivo potrà essere convocato anche al di fuori della sede sociale, purché in Italia.

Per la validità delle adunanze del Consiglio, è necessaria la presenza di almeno n. 3 Consiglieri e di almeno un componente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente in sua assenza dal Vice Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatta eccezione per le deliberazioni per le quali è richiesta una maggioranza diversa, come previsto dal comma successivo. Il voto del Presidente ha valore doppio rispetto a quello degli altri Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione di acquistare, vendere, permutare ed ipotecare beni immobili, prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia, nonché firmare cambiali passive a carico dell'Associazione ed accedere conti correnti di corrispondenza e libretti di deposito a risparmio; per questi atti necessiterà una deliberazione dell'Assemblea ordinaria presa con le maggioranze di cui all'articolo 7, per l'Assemblea ordinaria di prima convocazione, sia ai fini dei quorum costitutivo, sia ai fini del quorum deliberativo.

Il Consiglio Direttivo cura la predisposizione del progetto di Bilancio Preventivo e del progetto di Bilancio Consuntivo da sottoporre, per l'approvazione, all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni. Decide altresì, ai sensi dell'articolo 5, sull'ammissione all'Associazione di nuovi soci.

Il Consiglio Direttivo può delegare in tutto o in parte i suoi poteri al Presidente, al Vice Presidente, e potrà delegare ai propri membri o a terzi la materiale esecuzione delle deliberazioni regolarmente prese, e quindi nominare direttori e procuratori ad negotia, conferire ad essi parte dei propri poteri.

Le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di due esercizi sociali. Dalla nomina a Consigliere o altro incarico non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto. Per quanto concerne la cessazione e la sostituzione dei componenti il Consiglio Direttivo si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2385 e 2386 del codice civile.

#### **ARTICOLO 9 - IL PRESIDENTE**

Il Presidente dell'Associazione è nominato nel proprio seno dal Consiglio Direttivo, e rimane in carica per due anni, con possibilità di essere rieletto.

La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione spettano al Presidente dell'Associazione stessa.

Il Presidente può, con la sua sola firma, rilasciare liberatorie e quietanze ad Enti Pubblici e privati; può pure rilasciare procure anche per ricorsi e controricorsi alla Suprema Corte di Cassazione nonché per l'assistenza o rappresentanza legale dell'Associazione avanti ad altri Organi giurisdizionali ed amministrativi.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ad esclusione di quelli che per legge o Statuto sono riservati all'Assemblea, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma, ove se ne presenti la necessità.

#### **ARTICOLO 10 - IL VICE PRESIDENTE**

Il Vice Presidente dell'Associazione, eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

#### **ARTICOLO 11 -IL SEGRETARIO-TESORIERE**

Il Segretario-Tesoriere dell'Associazione può essere nominato dal Consiglio Direttivo anche al di fuori dell'ambito sociale ed in aggiunta ai Consiglieri eletti. In tale caso egli non avrà diritto di voto nelle adunanze del Consiglio Direttivo, limitandosi a coadiuvare il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell'Amministrazione della Associazione. Inoltre dovrà curare la gestione della Cassa della Associazione e la tenuta della contabilità, predisporre dal punto di vista contabile il Bilancio Consuntivo e quello Preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile. Il Segretario-Tesoriere provvederà, oltre alla tenuta dei libri e registri obbligatori previsti dalle vigenti leggi civili e fiscali, il libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo ed il libro dei soci dell'Associazione.

#### **ARTICOLO 12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e di un supplente (quest'ultimo subentra in ogni caso di cessazione di un membro effettivo), eletti dall'Assemblea anche fra non soci.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea fra i professionisti iscritti nell'apposito registro dei revisori contabili.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi almeno una volta ogni sei mesi.

Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti curano la tenuta del libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione dei relativi libri e registri, dando parere sul Bilancio Consuntivo e Preventivo.

#### **ARTICOLO 13 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi, i quali durano in carica due esercizi. Essi vengono eletti in ragione di un membro effettivo ciascuno dai Soci produttori, dai Soci Operatori **e dai Soci Aggregati. Il presidente verrà nominato dagli stessi Probiviri.** Il Collegio dei Probiviri ha il compito di vigilare sulla attività dell'Associazione, sul raggiungimento degli scopi sociali, sul buon uso delle insegne sociali e sul rispetto delle norme Statutarie e Regolamentari, nonché vigilare sul comportamento dei Soci nel contesto delle relazioni interpersonali, che deve essere caratterizzato da dignità morale e rettitudine, ed in tema di concorrenza fra i Soci .

I Soci che intendano segnalare fatti suscettibili del controllo dei Probiviri debbono farlo a mezzo lettera raccomandata a.r. nel termine perentorio di 15 gg. dall'accadimento denunciato.

Il Collegio dei Probiviri è validamente costituito con la maggioranza dei suoi componenti, e cioè con la presenza di almeno due membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### **ARTICOLO 14 - BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO**

L'esercizio sociale dell'Associazione si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.



Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e per la predisposizione del Bilancio Preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I Bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici (15) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

#### **ARTICOLO 15 - AVANZI DI GESTIONE**

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre associazioni con finalità analoghe che per legge, Statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

#### **ARTICOLO 16 - SCIoglimento**

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **ARTICOLO 17 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale dove ha la sede legale l'associazione.

#### **ARTICOLO 18 - LEGGE APPLICABILE**

Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del codice civile, al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e alle leggi vigenti in quanto compatibili.

Firmato: Carlo D'Olivo

Francesca Volkhart Notaio